

Comune di Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Verbale n. 23/2022

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore.

Il Revisore Unico **Dr. Gelmetti Giovanni**, nominato con delibera del **C.C. n. 27 del 13/09/2021** revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2021 - 30/09/2024,

Premesso che con prot. n. 23311 del 26.07.2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) per l'anno 2022 sottoscritto il 14/07/2022 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012)
- Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 65 del 28/06/2022;
- Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 327 del 13.07.2022 concernente la costituzione definitiva parte stabile e parte variabile del Fondo delle risorse decentrate art. 67 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2022;
- Ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Portomaggiore per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare

gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso Atto che non sussistono per il Comune di Portomaggiore i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che:

- in data 19.09.2017 con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'11.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, nelle risultanze di cui all'allegato 1 alla predetta deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10.1.2018, immediatamente eseguibile, si approvava di richiedere, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale la possibilità di rimodulare, entro il 31 luglio 2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2018, l'ente ha accertato ai sensi dell'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, rientrante nel disavanzo già rilevato in sede di rendiconto 2016, di complessivi € 3.238.890,53 da ripianare a decorrere dal 01 gennaio 2018 in quote costanti entro l'esercizio 2044;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2018, è stato approvato il ripiano del maggior disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l'importo del recupero annuale (pari ad euro 119.958,91) da spalmare nei singoli esercizi fino al 2044, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - rimodulato, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2023;

Ricordato che:

- che l'Ente aveva aderito alla "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs n.267/2000;

- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000, L'Organo di revisione economico finanziaria, in data 08.01.2020, prot.n. 331, ha trasmesso all'Ente la "Relazione Organo di Revisione Economico-Finanziaria sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi", poi trasmessa dall'Ente a Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, in cui si sono riportati i risultati conseguiti dall'Ente negli esercizi 2017 e 2018 e anche alcuni importanti risultati della gestione 2019 desunti dalla situazione di pre-consuntivo;
- che a fronte della suddetta Relazione, la Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 10/2020 trasmessa allo scrivente a mezzo applicativo ConTE e acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.02.2020, prot.n. 1795, "ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, TUEL, ritiene realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura."

Dato atto che il Comune di Portomaggiore risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, per ultima prot. Unione n. 22066 del 15/07/2022 trasmessa al Revisore dei Conti;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'istituzione della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, con decorrenza dal 01.03.2020;
- che con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 in godimento al personale dipendente, in complessivi €. 10.139,00;
- che la Convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020 tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato, con scadenza 31/12/2021, è stata prorogata alle medesime condizioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021;
- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2022, è quantificato in complessivi € 10.139,00, di cui €. 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore;
- che la quota di € 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 per il parziale finanziamento delle fondo delle posizioni organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018;
- che il limite valevole a decorrere dal 01/01/2017, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, è dato dal Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2016, al netto delle voci "escluse" dal calcolo (es. economie anno precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.), quantificato, con determinazione n. 379 del 11/10/2017, in complessivi **€ 150.870,16**;

- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€ 147.428,29**;
- che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate e delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è rideterminato in complessivi **€ 154.468,29** a seguito del trasferimento della quota di limite e risorse da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di vigenza della convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020, prot. Unione n. 4365 del 20/02/2020, per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato;

Richiamato il proprio parere n. 07/2022 con cui è stata certificata positivamente la quantificazione delle economie delle risorse del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, in complessivi € 300,00=, le quali ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018, costituiscono economie che vanno ad incrementare le risorse variabili per l'anno 2022;

Richiamato il proprio parere di cui al verbale n. 8/2022 del 16/03/2022 con cui è stata certificata positivamente la Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate e del Fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, come da relazione a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione e del Dirigente del Settore Finanze del Comune di cui alla nota prot. Unione n. 7279 del 10/03/2022;

Dato atto che in seguito al predetto parere, con determinazione del dirigente del settore Risorse Umane dell'Unione n. 146 del 22.03.2022 è stata formalizzata la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, in complessivi €. 156.771,44 =, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;

Dato Atto che in seguito a rideterminazione del Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per l'anno 2022 con conseguente variazione di bilancio (componente variabile del fondo) è stata adottata la Determina a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione n. 327 del 13.07.2022 concernente la costituzione definitiva parte stabile e parte variabile del Fondo delle risorse decentrate art. 67 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2022;

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili fornite con deliberazione di G.C. n. 65 del 28.06.2022, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi **€ 173.365,04**, come da determinazione n. 327 del 13.07.2022 Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generale dell'Unione competente in materia;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Portomaggiore di complessivi **€ 173.365,04 =**, risulta così suddiviso

- Quota stabile pari a **€ 150.087,44=**
- Quota variabile pari a **€ 23.277,60 =.**

Rilevato che nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per €. 521,35 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori

a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 22.977,60 = derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- le economie di cui all'art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 economie anni precedenti € 300,00 (riferito al 2020), come da certificazione dal revisore dei conti;
- che a tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di **€ 521,35** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCI 2022;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l'anno per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 14/07/2022 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

30/07/2022

Il Revisore Unico
Dr. Gelmetti Giovanni
(firmato in digitalmente)